

R.G. N.



TRIBUNALE DI

I Sezione Civile

Il giudice designato, dott.ssa
sciolti la riserva formulata all'udienza del 16.05.2022,
decorso il termine per note;
letti gli atti ed i verbali di causa;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 c.p.c., la _____ ha chiesto disporsi un accertamento tecnico preventivo volto ad accertare e quantificare i danni subiti in seguito all'incendio che ha interessato una porzione del capannone industriale di sua proprietà e ciò al fine di cristallizzare lo stato di fatto onde poter porre in essere le attività necessarie per la ripresa delle attività produttive. Detto accertamento, stando alle argomentazioni della ricorrente, era strumentale all'adempimento dell'azione di adempimento nei confronti della _____, in esecuzione del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.

Regolarmente si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la domanda e deducendone l'infondatezza in ragione dell'assenza sia del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris* ed, in via preliminare, eccependo l'inammissibilità dell'accertamento richiesto, essendo ancora in corso tra le parti la perizia contrattuale disciplinata ai sensi dell'art. 64 delle condizioni generali di polizza.

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente, si richiama il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).

Ciò posto, nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito precisati.

L'istruzione preventiva di cui agli artt. 692 – 699 c.p.c., rientra in un sistema di tutela cautelare della prova volto a proteggere dal pericolo da ritardo nell'istruzione il buon esito di provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori; non diversamente da ogni altro provvedimento cautelare anche l'emanazione dei provvedimenti di istruzione preventiva è subordinata alla contemporanea esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il primo dei suddetti requisiti è rappresentato dalla probabilità che il mezzo di prova richiesto sia ammesso ed assunto nel giudizio stesso, sicchè occorre deliberare l'ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova in relazione al

thema decidendum.

Il secondo dal pericolo di dispersione del singolo mezzo di prova di cui sia richiesto l'esperimento anticipato.

Il *periculum in mora* sussiste, quindi, quando vi è l'urgenza di assumere il mezzo istruttorio richiesto, ogniquale volta che l'attesa del momento normale per l'istruzione impedirebbe o renderebbe più difficile raccogliere la prova con uguale frutto, o perché lo stato delle cose è naturalmente destinato a venire meno o mutare con l'andar del tempo o perché il preservarlo comporterebbe costi sproporzionati.

Ora, nel caso di specie è circostanza non contestata quella per cui è tutt'ora in corso tra le parti l'accertamento ad opera dei periti da esse nominati in esecuzione degli obblighi assunti all'art. 64 del contratto di assicurazione.

Detta circostanza non è priva di conseguenze.

In primo luogo, secondo costante giurisprudenza *"Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto"* (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11876 del 22/05/2007).

Detto principio di diritto, che certamente trova applicazione non limitata al solo contratto di assicurazione contro gli infortuni, pare certamente applicabile al caso di specie, proprio in quanto le parti hanno convenzionalmente individuato una modalità stragiudiziale non solo (e non tanto) di accertamento dei fatti ma soprattutto potenzialmente deflattiva del contenzioso, in considerazione del fatto che esse potrebbero aderire alle risultanze dell'accertamento compiuto con modalità rispettose del contraddittorio, e dunque non adire l'Autorità Giudiziaria. Sicchè, ammettere la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, anche con riferimento ad un'azione di istruzione preventiva quale quella intentata dalla _____, si tradurrebbe nella violazione della *lex contractus*, vincolante per le parti fino a pronuncia contraria.

Ad abundantiam poi, va rilevato che l'attuale esperimento dell'accertamento contrattualmente stabilito rileva anche sotto il diverso profilo del *periculum in mora*.

Se, come già detto, tale ultimo requisito va correttamente inteso come pericolo di dispersione della prova, lo stesso è escluso in radice dal fatto che le parti stanno già compiendo un accertamento atto a cristallizzare lo stato dei luoghi, mediante non una procedura unilaterale, assimilabile ad una consulenza o perizia di parte, ma mediante un procedimento concordato ed obbligatorio che prevede la partecipazione di periti nominati da entrambe le parti e una specifica modalità di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere. Sicchè, almeno fino a quando siffatto accertamento non sia concluso, alcun *periculum* può riscontrarsi, posto che, non è astrattamente impossibile ritenere che le parti possano accettare le risultanze della perizia contrattuale e stragiudizialmente definire la controversia, non accedendo quindi alla futura tutela giurisdizionale.

Sulla base di quanto precede, il ricorso non può trovare accoglimento.

La peculiarità delle argomentazioni e l'assenza di specifici precedenti noti presso l'intestato Tribunale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

A) Rigetta il ricorso;

B) Compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

, 23.05.2022

Il Giudice